

Riepilogo FAQ al 26 novembre 2013

In riferimento alle richieste di chiarimenti formulate relative al bando di gara, articolato in quattro lotti, denominato **Donne per lo sviluppo urbano** si fa presente quanto segue:

1) Presentazione dell'offerta

A) L'offerta deve essere presentata per ciascun lotto per cui si concorre e deve essere trasmessa in un plico contenente 3 (tre) buste non trasparenti concernenti: documentazione amministrativa (busta A), documentazione tecnica (busta B), offerta economica (busta C), così come previsto dall'art. 14 del Disciplinare di gara. Si ribadisce, quindi, che va inoltrato un plico completo, con la richiesta documentazione, per ciascun lotto per cui si concorra.

B) le attività concernenti la *Sperimentazione di modalità di rendicontazione sociale*, che si connotano quali intervento trasversale per l'insieme delle attività previste dal Programma, rappresentano un quarto autonomo lotto. Pertanto l'offerta va prodotta, così come previsto al punto A), per l'intero intervento, così come previsto nella scheda tecnica allegata e parte integrante del Disciplinare di gara.

C) L'articolo 14 del disciplinare di gara ribadisce che ciascun *soggetto* può concorrere (in forma singola o associata) per tutti e quattro i lotti di gara come mandante o come mandataria. Ciò consente a ciascun partecipante di concorrere, nelle forme e con le partnership che ritenga opportune, per uno o più lotti di gara. Si precisa che "il bando di gara, pur essendo unico, ha un oggetto plurimo, articolato in lotti distinti, per cui i rispettivi affidamenti sono disciplinati in maniera tale da risultare totalmente indipendenti gli uni dagli altri".

Si precisa che nel rispetto della ratio dell'art. 37, comma 7, D.Lgs. 163/2006, è vietato ai concorrenti di partecipare ad una medesima procedura di gara in più raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari ovvero di prendere parte ad una procedura di gara anche in forma individuale qualora il concorrente abbia già partecipato alla stessa in raggruppamento o consorzio ordinario.

D) In riferimento all'art. 17 del Disciplinare di gara, concernente l'offerta economica ed in particolare per il lotto 3 "Casa della Socialità", si ribadisce che:

- il prezzo offerto debba far riferimento all'importo comprendente sia le attività formative, ammontanti ad € 924.000,00 e non soggette a ribasso, che i servizi soggetti a ribasso;
- la percentuale di ribasso, esplicitata in cifre ed in lettere, va calcolata e indicata, quindi, unicamente sulle attività di servizio e va espressa, come da Disciplinare, utilizzando non più di due decimali.

E) Per quanto concerne gli ulteriori elementi che è necessario indicare per la verifica dei requisiti generali, richiesti alla lettera e) del punto 3) dell'art. 15 del Disciplinare si rinvia a quanto comunque previsto all'art. 38 del 163/2006 ed esplicitato all'art. 15 del Disciplinare di gara.

F) Per il lotto 3, Casa della socialità, si ribadisce che va accluso in Busta B (documentazione tecnica) l' Allegato A) Formulario Formazione, compilato in ogni sua parte (compreso il relativo piano dei costi), per ogni singolo progetto formativo.

2) Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale.

A) Per quanto concerne i requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al punto II.C) dell'art. 11 del Disciplinare di gara si ribadisce che il requisito relativo allo "*aver realizzato, nei trentasei mesi antecedenti la data di pubblicazione del bando, almeno tutti gli specifici progetti/servizi indicati, per un importo complessivo non inferiore al 50% di quello a base d'asta per ciascun lotto per cui si concorre*" deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento/consorzio e comunque in misura maggioritaria dalla mandataria.

Per quanto concerne le quote di esecuzione attribuite in offerta alla mandataria, è il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006 che esplicitamente prevede che sia la mandataria ad eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

B) Sempre in riferimento al punto II.C) dell'art. 11 e per quanto concerne l'ammissibilità di prestazioni non incentrate esclusivamente sui progetti/servizi indicati, si richiama l'art. 20 del disciplinare di gara (Documentazione per la verifica dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali) che richiede a comprova dei requisiti posseduti *"gli originali o le copie conformi, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, degli atti di affidamento, contratti, etc., da cui si rilevano prestatore e destinatario dei servizi, oggetto, durata, importi degli stessi"*. Per quanto concerne il "tema "pari opportunità si sottolinea che rientrano nei servizi e progetti attinenti quelli tesi alla riduzione dei divari di genere presenti nei diversi settori dell'economia e della società (lavoro, impresa, ricerca, istruzione e formazione, cultura , amministrazione pubblica).

C) Per quanto concerne il fatturato per servizi nei settori oggetto di ciascun lotto, relativo agli ultimi tre esercizi (2012, 2011 e 2010) e pari almeno a quello a base di gara per il lotto per cui si concorre, si precisa che per il Lotto 3) Casa della socialità l'importo a base di gara è pari ad € 2.522.638,00 (iva esclusa se dovuta).

D) Il Disciplinare di gara all'art 11 comma II, lettera B prevede che i concorrenti detengano *"Un fatturato per servizi nei settori oggetto di ciascun lotto, così come riportati nelle schede tecniche allegate, relativo agli ultimi tre esercizi (2012, 2011 e 2010), pari almeno a quello a base di gara per il lotto per cui si concorre"*.

Sempre all'art 11 si specifica, con riferimento ai soggetti di cui alle lettere d), e), f) ed f-bis) dell'art. 34 del D.Lgs. 163/2006, che i requisiti di cui al citato comma II, lettera B) *"... devono essere posseduti in misura maggioritaria, rispetto a ciascuna mandante, dalla capogruppo/mandataria. I mandanti dovranno possedere una quota percentuale dei predetti requisiti almeno pari al 5%, e comunque commisurata alla quota percentuale di prestazioni a questi attribuita in offerta..."*.

Si ribadisce pertanto che, per le tipologie di concorrenti suindicati, il fatturato per servizi nei settori oggetto di ciascun lotto debba essere detenuto cumulativamente e per tutti i principali servizi del lotto per cui si concorre, ossia per tutti quei servizi specificati al punto A1 delle relative schede tecniche, per un ammontare pari a quello a base di gara. Tale fatturato va detenuto in misura percentualmente maggioritaria dalla mandataria.

Inoltre, il Disciplinare prevede che le mandanti detengano il requisito di fatturato nei settori oggetto di gara in una misura pari almeno al 5 %. Nello stesso tempo il disciplinare prevede che la quota di qualificazione (per fatturato nei servizi oggetto di gara) debba essere commisurata alle parti e quote di servizi attribuite in offerta alle singole imprese. Tra l'altro tale previsione è ripresa dal Bando di gara che - al punto III.2.1 Istanza di partecipazione - richiede espressamente che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio si preveda l'indicazione *"delle quote, delle parti e delle percentuali di servizio e attività che saranno eseguite da ciascuna ditta"*.

Si ribadisce che il requisito del fatturato di cui al comma II.lett. B) detenuto dall'insieme del raggruppamento, pur essendo relativo all'importo complessivo a base di gara, deve essere in linea di massima coerente con l'articolazione degli importi prevista nel piano economico di ciascun lotto .

E) Sempre in riferimento all'art 11 del Disciplinare di gara (Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale) comma II.B) il candidato deve aver realizzato, nei trentasei mesi che precedono la pubblicazione del bando e per un ammontare complessivo non inferiore al 50% di quello a base d'asta, tutti gli specifici progetti/servizi previsti per il lotto per cui concorre.

Quindi per il lotto 3-Casa della socialità il concorrente dovrà aver realizzato tutti gli specifici progetti/servizi aventi ad oggetto:

- Gestione d'incubatori d'impresa in tutti gli aspetti: organizzazione, logistica, assistenza allo start-up, mentorship/tutorship;
- Attività di formazione professionale così come definita e disciplinata dalla normativa vigente;
- Pari opportunità;
- Multiculturalità e mediazione culturale.

F) Il Bando di gara al punto III.2.2) Capacità economico-finanziaria prevede la presentazione di apposite "Certificazioni (in originale) di almeno due Istituti Bancari o Intermediari autorizzati, ai sensi del D.Lgs. 385/93". Previsione ripresa dal Disciplinare di gara (art. 11. comma II.A.).

L'art. 41 comma 3), tra l'altro citato nella richiesta formulata con prot. 61/13/del 21/11/2013, prevede: *Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ..., di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.*

Si ritiene pertanto che siano due le condizioni in base alle quali la stazione appaltante possa consentire la presentazione di documentazioni alternative:

- a) un giustificato motivo; che tale venga valutato dalla Stazione appaltante;
- b) un documento considerato idoneo dalla Stazione appaltante.

Ora in attesa di conoscere, e conseguentemente valutare in seduta pubblica di gara, le motivazioni addotte al fine di produrre documentazioni alternative, si fa presente che la stazione appaltante ritiene idonea la presentazione in offerta (Busta A – documentazione amministrativa) di documentazione alternativa quale quella dei bilanci degli ultimi tre esercizi.

3) Avvalimento

In riferimento a quanto prescritto nel Disciplinare di gara all'art 9, per cui *"Non è consentito al soggetto ausiliario prestare avvalimento a più di un concorrente, né tantomeno è consentito che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti"* ed all'art 15, per cui in caso di avvalimento è richiesta *"Una dichiarazione sottoscritta, ai sensi degli artt. 46, 47, 76 del D.P.R. 445/2000, dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorzata ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006"* si precisa che la stazione appaltante, in linea con le Determinazioni dell'AVCP e la giurisprudenza, ritiene praticabile l'utilizzo dell'avvalimento interno, ossia di quella fattispecie che si concretizza nel caso in cui l'ausiliaria sia anche mandante o mandataria del raggruppamento dell'impresa avvalsa.

Ciò fermo restando il divieto per l'impresa ausiliaria di partecipare alla gara in proprio o associata ad altro raggruppamento, ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006.

4) Soggetti ammissibili alla gara

In relazione al quesito formulato circa la necessità di produrre ed in che termini la documentazione concernente i requisiti e la conseguente comprova di un Ateneo componente di una costituenda RTI, si fa presente che la Determinazione AVCP n. 7 del 21 ottobre 2010 prevede che *...la possibilità per le Università di operare sul mercato sarebbe espressamente prevista dall'articolo 7, comma 1, lett. c), della legge 168/1989, che include, tra le entrate degli atenei, anche i corrispettivi di contratti e convenzioni ... specificando inoltre che ... i soggetti giuridici in questione qualora annoverino, tra le attività statutariamente ammesse, quella di svolgere compiti aventi rilevanza economica possono, limitatamente al settore di pertinenza - e se in possesso dei requisiti richiesti dal singolo bando di gara - partecipare a procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di contratti aventi ad oggetto servizi compatibili con le rispettive attività istituzionali.*

Pertanto le Università sono tenute a dichiarare e comprovare per quanto di propria competenza, in quanto comunque assimilabili ad un qualunque "operatore economico", i requisiti richiesti da bando e disciplinare di gara.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Gaetano Camarda